

# MINORI e REATO: il ruolo dei servizi della giustizia minorile



Gioconda Maria Adele Caccia

Nel quadro delle attività di tutela, assistenza e prevenzione dei reati svolte dalla giustizia minorile, un ruolo di rilievo è svolto dai servizi della giustizia minorile. In questo articolo si ripercorrono in modo schematico gli ambiti di intervento e le principali attività.

### Nascita del servizio sociale e normativa di riferimento

La legge n. 1404 del 1934 ha istituito i tribunali per i minorenni con competenza amministrativa, civile e penale i cui provvedimenti rappresentavano un intervento di tipo pubblico “rieducativo” nei confronti di chi aveva una cattiva condotta, anche attraverso l’utilizzo di istituti rieducativi correzionali.

Nel 1962, con la legge n. 1085 è stato istituito il servizio sociale per minorenni, anch’esso con competenza in capo amministrativo, civile e penale fino al 1977, anno in cui con il DPR n. 616 sono state trasferite le funzioni amministrative agli enti locali.

Incomincia così, negli anni ’70, un cambiamento culturale che modifica l’ottica dell’intervento che diventa non più centrato sulla rieducazione, bensì viene preso in considerazione il “bisogno del minore”, e si accentua la necessità di avvalersi di figure specialistiche, il servizio sociale minorenni perde quindi le funzioni amministrative e civili che vengono trasferite agli enti locali. Con il nuovo **processo penale minorile** emanato con il DPR n. 448 del 1988 e il relativo decreto attuativo n. 272, emanato nel 1989, il minore passa da oggetto di protezione e tutela a soggetto titolare di diritti. Il processo penale viene quindi considerato come un evento delicato e importante nella vita di un soggetto minorenni e deve essere pertanto

adeguato alle esigenze di una personalità in fase evolutiva. I principi generali alla base del processo penale minorile prevedono quindi che vi sia una disciplina specifica per i soggetti minorenni, dando vita a istituti specifici a loro esclusivamente riservati nonché a deroghe e adattamenti degli istituti previsti per gli adulti. Un altro cambiamento importante è stato introdotto dalla recente legge n. 117 del 2014 che reca disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell’art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all’ordinamento penitenziario, anche minorile. Con tale normativa i giovani adulti, precedentemente definiti i ragazzi di età compresa fra i 18 e i 21 anni di età, possono rimanere in carico ai servizi della giustizia minorile fino al compimento del 25° anno di età, naturalmente nei casi di commissione di reati in età inferiore agli anni 18.

Negli anni ’90 sono state emanate importanti norme che hanno restituito all’Ussm (Ufficio servizio sociale per minorenni) alcune competenze in campo civile, in particolare:

- la legge n. 64 del 1994 di ratifica della Convenzione europea sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell’affidamento nei casi di sottrazione internazionale di minore, in particolare l’art. 6 comma 4 stabilisce che: «il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni cura l’esecuzione delle decisioni anche

avvalendosi dei Servizi minorili dell'amministrazione della giustizia...»);

- la legge n. 66 del 1966 riguardante le norme contro la violenza sessuale, in particolare con l'art. 609-decies che prevede: «Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli art. 609-bis, 609-ter, 609-quinques e 609-oc-ties commessi in danno di minorenni [...] il Procuratore della Repubblica ne dà notizia al Tribunale per i minorenni [...]. In ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei Servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali»;
- il DM n. 138 del 2005 che introduce misure per il reinserimento sociale dei collaboratori di giustizia e delle altre persone sottoposte a protezione, nonché dei minori compresi nelle speciali misure di protezione, i cui «Artt. 9, 10 e 11 disciplinano la tutela, l'assistenza psicologica e la posizione scolastica dei minori sottoposti a speciali misure di protezione e prevedono anche il coinvolgimento dei Servizi dipendenti dal Dipartimento giustizia minorile del Ministero della giustizia»;
- la Convenzione di Lanzarote - Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007 e ratificata in Italia con legge 1° ottobre 2012 n. 172, con la quale si modifica l'art. 609 decies, estendendo quanto previsto dall'art. 11, comma 3°, della legge 66/1996 anche ai reati previsti dagli artt. 600 "Riduzione mantenimento in schiavitù o servitù", 600 bis "Prostituzione minorile", 600 ter "Pornografia minorile"; 600 quinques "Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile", 601 "Tratta e commercio di persone", 602 "Acquisto o alienazione e commercio di schiavi" del codice penale oltre che a quelli già previsti dall'art. 609 decies "Adescamento di minorenni".

### Organigramma dei servizi territoriali della giustizia minorile

I servizi della giustizia minorile sono spesso identificati quali organi appartenenti al tribunale per i minorenni. All'interno del Ministero della giustizia – solo per schematizzare – il Dipartimento della giustizia minorile ha competenza in ambito nazionale, mentre, in ambito regionale e a volte pluriregionale, si

trova il Cgm - Centro per la giustizia minorile. Da questo ufficio dipendono i servizi minorili della giustizia che sono: l'Ussm con competenza prevalentemente coincidente con il distretto di Corte di Appello; l'Istituto penale minorile (Ipm) e il Centro di prima accoglienza (Cpa), e la Comunità ministeriale.

I servizi della giustizia minorile concorrono quindi all'attuazione delle seguenti misure:

- l'accompagnamento a seguito di flagranza
- le prescrizioni
- la permanenza in casa
- il collocamento in comunità
- la custodia cautelare

### Utenza dei servizi della giustizia minorile

A seguito delle recenti riforme, l'utenza che entra in contatto con i servizi della giustizia minorile è composta da soggetti che hanno una età variabile tra i 14 e i 25 anni. Presso l'Ipm possono essere accolti minori da 14 a 18 anni e giovani adulti, da 18 a 25 anni, in misura cautelare detentiva, in esecuzione di pena, in semilibertà o semidetenzione. Il Cpa accoglie minori da 14 a 18 anni, dal momento del fermo e solo fino all'udienza di convalida, mentre la Comunità ministeriale accoglie minori da 14 a 18 anni e giovani adulti da 18 a 25 anni sottoposti alla misura cautelare del collocamento in comunità (art. 22 del DPR 448/88) o messa alla prova (art. 28 del DPR 448/88) ecc.

L'Ussm è deputato a prendere in carico tutta l'utenza penale, sia quella interna, cioè quella suindicata, sia quella in area penale esterna, vale a dire quella che non dimora all'interno dei servizi e segue anche ragazzi fino a 25 anni, che ovviamente hanno commesso reati da minorenni, sottoposti alle *misure cautelari* di permanenza in casa, prescrizioni, collocamento in comunità o custodia cautelare, i casi di denunce a piede libero, di messa alla prova, l'utenza sottoposta alle *misure sostitutive* della libertà controllata/semidetenzione, ma anche quelli sottoposti alle *misure alternative* della libertà controllata o in affidamento in prova al servizio sociale.

### L'Ufficio di servizio sociale per i minorenni - Ussm

L'Ussm è un servizio storico nella giustizia minorile. Già nel 1956 gli uffici di servizio sociale, pur non ancora formalmente istituiti (lo

la rieducazione non deve assumere il valore di una pena da scontare, ma di un graduale cammino che accompagni il giovane verso una nuova coscienza di se stesso e del mondo che lo circonda, dei suoi diritti e dei suoi doveri, promuovendo altresì la ricostruzione dal basso che diventa giustizia riparativa.

saranno solo nel 1962 con la legge 1085) vengono compresi tra gli istituti e servizi dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia. Le assistenti sociali che vi lavoravano venivano pagate a parcella e non erano ancora dipendenti ministeriali. Il servizio oggi interviene a favore di tutti i minori sottoposti a procedimento penale, concorrendo: alle decisioni dell'Autorità giudiziaria e alla loro attuazione e alla promozione e tutela dei diritti dei minorenni.

La relazione tra Autorità giudiziaria e Ufficio di servizio sociale minorenni è di tipo funzionale e non gerarchica.

Il servizio sociale della giustizia minorile modula la funzione di aiuto e di controllo in relazione alle esigenze educative del minorenne, alle fasi processuali e ai contesti di appartenenza nell'interesse del soggetto e della collettività. Si tratta di una mediazione tra "mandato sociale" e "mandato istituzionale", dove il primo rappresenta il dover essere dell'operatore nei confronti dell'utenza, dei suoi bisogni e domande, e il secondo è determinato dalle norme e dalle prassi dell'istituzione, in rapporto alle finalità della medesima. (Mastropasqua, 1997)

Il mandato istituzionale si connota della dimensione del controllo sociale in affiancamento a quella di aiuto sociale che paiono in contraddizione. La procedura di attivazione del servizio sociale prevede la disposizione della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di un'indagine, la verifica da parte della segreteria dell'Ussm di un'eventuale recidiva del minore in oggetto, con la conseguenza di una apertura di fascicolo nel caso di commissione di primo reato o di un aggiornamento di fascicolo in caso di recidiva. Viene quindi dato un incarico formale all'assistente sociale che procede con un intervento conoscitivo del minore attraverso contatti con gli enti locali, la visita domiciliare e la convocazione in ufficio del minore e della famiglia e l'invio infine di una relazione alla procura per i minorenni che aveva segnalato il caso per le successive competenze.

L'intervento si attua attraverso l'applicazione dei principi, metodi e tecniche del servizio sociale professionale, utilizzando un approccio interdisciplinare in contesti interistituzionali e multi professionali, consiste in:

- collaborazione con l'Autorità giudiziaria attraverso attività diretta a fornire elementi di conoscenza e di valutazione necessari ai

fini decisionali e per l'applicazione di istituti giuridici nell'ambito penale e penitenziario;

- lavoro sul caso, con l'attivazione del processo di aiuto nei confronti del minorenne e della sua famiglia, o di altri soggetti significativi allo scopo di rimuovere le cause del disagio, di sostenere l'analisi critica delle proprie reti di appartenenza al fine di ridefinire i modelli comportamentali, nonché le possibili fonti d'aiuto e di supporto;
- cura dei rapporti con la comunità locale, in termini di attività programmatica e gestionale delle politiche di prevenzione del disagio minorile.

Gli **obiettivi** dell'intervento del servizio sociale minorile possono essere così indicati:

- offrire al minore elementi di chiarificazione e consapevolezza rispetto alla vicenda giudiziaria;
- raccogliere e fornire all'Autorità giudiziaria elementi di conoscenza sul minore;
- elaborare e attuare il programma di trattamento in collaborazione con i servizi minorili e dell'ente locale;
- attivare processi di responsabilizzazione nel minore e nella sua famiglia;
- costruire con il minore un percorso di cambiamento;
- favorire la conciliazione con la parte offesa e quindi richiesta di intervento di mediazione penale;
- favorire l'invio del caso ad altri servizi.

Per quanto riguarda la gestione della misura della **messaggio alla prova**, è necessario ricordare che i presupposti per la sua concessione sono i seguenti: la prova della colpevolezza in ordine al fatto e un'attenta scelta dei casi. La messa alla prova è un particolare istituto previsto dall'art. 28 del DPR 448/88 che consente all'Autorità giudiziaria minorile di sospendere il giudizio e mettere alla prova il ragazzo. Per un lasso temporale che può variare da 6 mesi a un anno e più, il minore viene sottoposto a un periodo di osservazione durante il quale deve attenersi a un progetto educativo elaborato, con le caratteristiche suindicate, in accordo con il servizio sociale ministeriale. Al termine di tale periodo, qualora l'osservazione sia positiva, il giudice può disporre l'estinzione del reato e della pena. È questa una misura che può essere concessa in sede

di udienza preliminare oppure di udienza dibattimentale o di udienza in Corte d'Appello. La messa alla prova si basa sulla definizione di un progetto le cui caratteristiche principali devono essere:

- consensualità, cioè disponibilità ad adempierlo e accettazione del progetto da parte del minore;
- adeguatezza, ovverosia il contenuto deve corrispondere alla personalità del ragazzo;
- fattibilità, con l'esplicitazione degli obiettivi, delle modalità, dei tempi e dei soggetti coinvolti nell'attuazione;
- flessibilità, cioè prevedere la possibilità di rimodellamento del progetto in corso d'opera in relazione a cambiamenti nel ragazzo o nel contesto di riferimento.

La giustizia minorile è chiamata a gestire il momento particolare di cambiamenti sociali, economici e culturali quale quello che stiamo attraversando, sono infatti di prossima attuazione riforme che vanno in tale direzione, delineando ambiti di competenza sempre più ampi che devono fronteggiare, oltre alle difficoltà interne, le nuove sfide date da una società sempre più multietnica e multiculturale. Appare chiaro che se l'applicazione delle procedure penali, in ambito di giustizia ordinaria, può sembrare un passo scontato, dovuto e di relativamente facile concretizzazione, parlando di giustizia minorile assume una valenza tutt'altro che trascurabile. Il processo che coinvolge un minore, la rieducazione con la prospettiva di un reinserimento nella società è un obiettivo fondamentale e un diritto per tutti quei ragazzi che entrano nel circuito penale. Le ricerche condotte in ambito nazionale e internazionale dimostrano che il concetto di pena non deve essere legato alle carceri, in quanto l'applicazione di misure alternative dimostra che la recidiva

si abbassa notevolmente, la rieducazione non deve assumere il valore di una pena da scontare, ma di un graduale cammino che accompagni il giovane verso una nuova coscienza di se stesso e del mondo che lo circonda, dei suoi diritti e dei suoi doveri, promuovendo altresì la ricostruzione dal basso che diventa giustizia riparativa. Il numero non eccessivo dei minori che entrano nel circuito penale assume tutto un altro peso se pensiamo che dietro ogni singolo caso si cela non tanto un atto di delinquenza, ma un dramma che colpisce l'esistenza di una persona nella sua fase più esposta e delicata, e della sua famiglia che spesso si trova sola e deprivata sia a livello sociale che economico. È necessario che la società ponga al centro la persona per ripartire da un'educazione che aiuti a promuovere politiche di sviluppo e di promozione della cultura in quanto la crisi non è solo economica, ma è anche crisi di valori. Accompagnare la crescita e il reinserimento sociale di soggetti minorenni impone alla società adulta di interrogarsi e capire culturalmente come costruisce la sua scala di priorità rispetto a obiettivi di giustizia, di progresso, di pace, di uguaglianza sociale. Gli operatori del servizio sociale del Dipartimento giustizia minorile sono chiamati pertanto non solo ad assicurare assistenza ai minori, cosa che realizzano fra tante difficoltà, ma anche a promuovere politiche di integrazione rispetto a una costruzione di legalità come bene comune per garantire i diritti dei ragazzi loro affidati. Promuovere il benessere presuppone la capacità di relazionarsi con tutti gli attori sociali e di costruire insieme nella cooperazione e non nella competizione: costruire reti è facile ma i nodi devono essere solidi. Chi opera nel sociale incarna il cambiamento e vuole giustizia nel rispetto della pari opportunità per valorizzare la persona nella sua individualità.

## RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Bartolini, F., Alibrandi, L., Corso, P. (a cura di) (1992), *I nuovi quattro codici: civile e di procedura civile, penale e di procedura penale: le leggi complementari*, Piacenza, La Tribuna.
- Ciaschini, U. (2012), *Servizio sociale minorile e giustizia penale: cornice istituzionale e dimensione territoriale*, Roma, Carocci.
- Mastropasqua, I. (1997), *I minori e la giustizia: operatori e servizi dell'area penale*, Napoli, Liguori.
- Palomba, F. (2002), *Il sistema del processo penale minorile*, Milano, Giuffrè.
- Pesarin, S. (2014), *Educazione alla legalità: i minori del penale*, in «La ricerca», marzo, n. 5.
- Spirito, D. (1991), *Servizi sociali e sistema nel nuovo processo penale minorile*, in «Esperienze di giustizia minorile», n. 2.